



SENT. n. 54/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Antonino GRASSO

Consigliere

Patrizia ESPOSITO

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione iscritto al n. **21472** del registro di segreteria,

introdotto, con ricorso depositato l'11.4.2024, da Giacomo Raul

GIAMPEDRONE, nato a Sarzana (SP) il 09/05/1981 e residente in Ameglia

(SP) alla via Pisanello. N.151/2, (c.f. GMPGMR81E09I449H) rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Cristina Loiaconi (c.f.

LCNCST70P42D969J), con lei elettivamente domiciliato in Genova, Corso

Aurelio Saffi, 3/2, p.e.c. cristina.loiaconi@ordineavvgenova.it.

Con l'intervento volontario della Regione Liguria (c.f. 00849050109)

in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., autorizzato con D.P. n.

2226 in data 28/3/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

Luigi Cocchi, con lui elettivamente domiciliata in Genova Via Macaggi 21/8,

domicilio digitale: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it.

Avverso il decreto del Giudice monocratico della Sezione

	giurisdizionale Liguria in data 8/3/2024, n. 15, notificato il 20/3/2024, con il	
	quale è stato accolto il ricorso per resa di conto proposto dalla Procura regio-	
	nale nei confronti dell'opponente.	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2024, il relatore, cons. An-	
	tonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale	
	dott. Adriano Gribaudo, l'Avv. Cristina Loiaconi per l'opponente e l'Avv.	
	Luigi Cocchi per la Regione Liguria.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato l'11.4.2024, l'odierno ricorrente ha interposto	
	opposizione avverso il decreto del giudice monocratico n. 15 dell'8.3.2024,	
	notificato il successivo 20 marzo, con il quale, in accoglimento del ricorso per	
	resa di conto dispiegato dalla Procura regionale, è stato assegnato all'oppo-	
	nente, già componente della Giunta regionale della Regione Liguria, nella qua-	
	lità di agente contabile di fatto, il termine di 60 gg., decorrente dalla notifica-	
	zione del medesimo decreto, per la presentazione all'Amministrazione della	
	Giunta regionale, relativamente alla carta di credito regionale n. 4532 2000	
	1646 1753, dei conti giudiziali anni 2015 (periodo agosto-dicembre) 2016,	
	2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.	
	Il decreto opposto ha ritenuto sussistente in capo agli assessori regionali	
	l'obbligo di resa di conto in relazione all'utilizzazione della carta di credito	
	loro assegnata per finalità istituzionali, considerato che le funzioni cui sono	
	chiamati tali amministratori non si estrinsecano, a differenza dei consiglieri	
	regionali, in atti di indirizzo politico, quanto in <i>“atti e comportamenti</i>	
	2	

amministrativi non liberi nel fine e, pertanto, sindacabili dal magistrato istruttore sul singolo conto”.

L’odierno opponente deduce che le SS.RR. di questa Corte, con sentenza n. 30/2014, hanno escluso la qualifica di agente contabile in capo ai presidenti dei Gruppi consiliari regionali, sulla scorta delle seguenti considerazioni: - gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione; - l'unico agente contabile della Regione, a parte i funzionari amministrativi dell'Ente territoriale preposti a specifici servizi, è l'Istituto tesoriere; - sussiste la distinzione fra il conto giudiziale e il rendiconto amministrativo e, conseguentemente, fra l'obbligo di rendere il conto (e l'eventuale giudizio per resa di conto che può essere instaurato in relazione ad esso) e l'obbligo di rendicontazione amministrativa cui sono tenuti nei confronti della propria amministrazione i funzionari, con la conseguenza che i conti resi all'interno della propria amministrazione, quali sub-conti amministrativi, non possono essere autonomamente oggetto di un giudizio di conto. Per l’opponente, le argomentazioni svolte dalle Sezioni riunite con riferimento ai Presidenti dei Gruppi consiliari troverebbero applicazione anche per gli Assessori regionali, per cui questi ultimi (al pari di detti Presidenti) non rientrerebbero nel novero degli agenti contabili. Sarebbe pertanto errata la motivazione del decreto opposto, in quanto le SS.RR. avrebbero escluso l’obbligo di resa di conto non già in base all’insindacabilità delle funzioni dei consiglieri regionali, quanto sulla tipizzazione della figura dell'agente contabile (nell'ambito della quale la normativa regionale non include gli stessi Presidenti) nonché sull'applicazione del principio di

	“non duplicazione” dei controlli (in quanto i rendiconti dei Gruppi consiliari	
	confluiscono "nel rendiconto consuntivo annuale" della Regione, assoggettato	
	ai controlli della Corte dei conti. L’insussistenza di un obbligo di resa di conto	
	giudiziale sarebbe ricavabile anche dalla disciplina statale (art. 1, commi 47-	
	53, legge n. 549/1995) che ammette l'utilizzo delle carte di credito quale mezzo	
	di pagamento delle spese sostenute dai funzionari pubblici nell'esercizio delle	
	attività di propria competenza, e che ricollega la resa del conto (con la connessa	
	qualifica di agente contabile) non già al funzionario al quale è intestata la carta	
	di credito (o che comunque se ne avvale), bensì ai "titolari delle contabilità	
	speciali" (art. 7, commi 1 e 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 701/1996). In	
	questa direzione l’opponente invoca anche la pertinente disciplina che la Re-	
	gione ha adottato nell'ambito della propria autonomia normativa e organizza-	
	tiva sancita dalla Costituzione (artt. 114, 117, 119 e 123) e dallo Statuto regio-	
	nale (art. 1ss.). Viene segnatamente richiamato l'art. 24 della l.r. n. 5/2008, che	
	ha demandato alla Giunta l'approvazione di apposito regolamento per la ge-	
	stione delle spese a cura del servizio di economato dello stesso organo regio-	
	nale. Sulla scorta della normativa primaria, il regolamento regionale n. 3/2012,	
	ha espressamente individuato l'economo della Giunta regionale quale agente	
	contabile (art. 3, c. 1, lett. p); ha previsto la carta di credito nell'ambito degli	
	strumenti di pagamento mediante cassa economale (art. 41, c. 5); ha precisato	
	che "le spese a mezzo carte di credito, imputate sul conto corrente bancario	
	intestato all'economo possono essere effettuate dagli Amministratori regio-	
	nali” per ragioni di rappresentanza ed in occasione di missioni (art. 41, c. 6) ed	
	ha disciplinato la rendicontazione di tali spese economali (art. 42, c. 1) nonché	
	i relativi controlli interni (art. 42, commi 4 ss.). Tale disciplina secondaria è	
	4	

	stata ripresa dal successivo regolamento regionale n. 7/2016, che ha qualificato	
	agente contabile l'economo (art. 2, c. 1); ha previsto l'elenco aggiornato degli	
	incarichi degli agenti contabili della Regione e dei relativi provvedimenti di	
	nomina (art. 2, c.2); ha stabilito che l'economo può effettuare spese minute per	
	anticipazioni finalizzate all'utilizzo di carte di credito, secondo quanto previsto	
	dal presente regolamento, mediante imputazione ad apposito capitolo in partita	
	di giro (art. 7, c. 1, lett. k); ha previsto che l'economo presenti trimestralmente	
	il rendiconto delle spese sostenute (art. 13, c. 1) sottoposto ai controlli delle	
	competenti strutture regionali (art. 13, commi 2 ss.), così come il rendiconto	
	annuale (17, commi 1 ss.). Il predetto regolamento regionale ha altresì stabilito	
	che: la carta di credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale,	
	ed è limitata, per gli Amministratori, al periodo di titolarità della carica; nel	
	caso di uso improprio o di spese non regolarmente giustificate, il competente	
	dirigente richiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se detto rimborso	
	non avviene entro 60 giorni, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della	
	somma spesa, sugli emolumenti spettanti al titolare della carta di credito; gli	
	Amministratori titolari della carta di credito, debbono tempestivamente, e co-	
	munque entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di	
	utilizzo, far pervenire alla struttura regionale competente i documenti giustifi-	
	cativi delle spese effettuate (art. 25, co. 1), che ne verifica la formale corri-	
	spondenza a quanto stabilito dal regolamento (art. 25, co. 5); la banca o l'ope-	
	ratore finanziario che emette la carta di credito produce alla struttura regionale	
	competente l'estratto conto mensile delle spese sostenute, che viene vistato dal	
	dirigente competente, per l'attestazione di conformità (art. 25, co. 6); il diri-	
	gente competente procede alla redazione dell'atto di liquidazione delle spese,	
	5	

	che è trasmesso alla ragioneria per l'ordinazione del pagamento e la sistema-	
	zione contabile dell'anticipazione (art. 25, co. 7); l'economo presenta il riep-	
	logo delle spese effettuate con la carta di credito, unitamente alla stampa dell'e-	
	stratto conto della carta di credito rilasciato dall'istituto emittente, in sede di	
	presentazione del rendiconto trimestrale (art. 25, co. 8). Nel delineato quadro	
	normativo viene richiamata anche la l.r. n. 16/2022, che, all'art. 55, c. 2, inter-	
	pretando in via autentica la lettera q) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012	
	ss.mm.ii., ad oggetto «spese per anticipazioni, anche mediante l'utilizzo di	
	carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di rappresen-	
	tanza», ha precisato che “l'erogazione della sola anticipazione da parte dell'e-	
	conomo all'amministratore, per le finalità di cui sopra, può avvenire anche me-	
	diante l'utilizzo da parte dello stesso amministratore della carta di credito le cui	
	spese sono imputate sul conto dell'economo senza che, allo stesso economo,	
	discenda l'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede di rendicon-	
	tazione, poiché trattenuta e valutata dal settore competente in materia di affari	
	della presidenza”. Dalla riassunta disciplina legislativa e regolamentare risul-	
	terebbe che l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla rendiconta-	
	zione delle spese effettuate mediante le carte di credito, inclusa la resa del	
	conto giudiziale, farebbe capo all'esclusiva competenza dell'economo, dunque	
	non ai componenti della Giunta regionale, tenuti ad effettuare solamente la	
	rendicontazione interna all'Amministrazione, la quale, svolte le prescritte ve-	
	rifiche, richiede agli interessati il rimborso delle voci di spesa improprie o non	
	giustificate. Secondo l'opponente, sarebbe pure errata la sua qualificazione	
	quale agente contabile di fatto, atteso che tale figura ricorre nell'ipotesi in cui	
	un soggetto si trovi a effettuare in concreto una gestione contabile in assenza	
	6	

	di un formale incarico da parte della P.A., mentre egli non si è mai sostituito	
	e/o sovrapposto in alcun modo all'economo della Giunta regionale e si è limi-	
	tato ad effettuare gli incombeni demandati agli Assessori dalla menzionata	
	normativa regionale. Sempre in ordine al profilo in esame, l'opponente deduce	
	che la Regione Liguria ha comunicato alla Sezione, sensi dell'art. 138, c.g.c., i	
	dati identificativi dei "soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di	
	conto giudiziale", senza mai includere in tali elenchi gli Assessori, e che non	
	risulta che siano mai stati sollevati rilievi di sorta in ordine a questa comunica-	
	zione. Stante l'asserito difetto della qualifica di agente contabile e, pertanto,	
	dell'obbligo di resa di conto, conclude per la declaratoria di insussistenza della	
	giurisdizione di questa Corte dei conti, previo annullamento del decreto oppo-	
	sto. Ferma questa richiesta, eccepisce la prescrizione relativamente alle annua-	
	lità (2015-2018) anteriori al quinquennio dall'instaurazione, da parte della Pro-	
	cura, del giudizio per resa di conto. Osserva, a tal fine, che, poiché tale giudizio	
	ha carattere strumentale rispetto all'accertamento di eventuali irregolarità ine-	
	renti alla gestione contabile, la resa del conto sarebbe soggetta al termine quin-	
	quennale di prescrizione previsto dall'art.1, co. 2, legge n. 20/1994.	
	Con atto depositato il 17.4.2024 è intervenuta la Regione Liguria. Il	
	dispiegato intervento viene giustificato dall'asserito interesse dell'Ente alla de-	
	claratoria giudiziale che gli amministratori titolari delle carte di credito non	
	rientrano e/o abbiano la qualità di agenti contabili, con le correlate conseguenze	
	in ordine al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di	
	conto. Richiama a tal fine giurisprudenza (Sez. Piemonte, n. 34/2023) che ha	
	confermato, pur in assenza di una specifica norma, la facoltà dell'Amministra-	
	zione di assumere nel giudizio una sua posizione autonoma, sia per la condanna	
	7	

	dell'agente contabile, sia – al contrario – per il rigetto della domanda di resa	
	del conto giudiziale. Nel merito, sulla base delle illustrate norme statali (art. 1,	
	commi 47/53, legge 549/1995; D.M. 701/1996, che, all'art. 7, regola dettagliata-	
	tamente l'utilizzo ed anche le modalità di gestione e rendicontazione) e regio-	
	nali (art. 24, comma 1, l.r. 5/2008; artt. 3, 5 e 41 reg. r. n. 3/2012; artt. 2, 4, 13,	
	17, 25 reg. r. n. 7/2016) e dei principi discendenti dalla giurisprudenza costitu-	
	zionale (n. 107/2015) e delle Sez. riunite della Corte (n. 30/2014), esclude che	
	gli amministratori titolari delle carte di credito abbiano la qualifica di agenti	
	contabili, qualifica che invece, per l'utilizzo delle carte di credito, è incentrata	
	sull'economo. A tal fine rileva che i meccanismi di spesa mediante carta di	
	credito vengono dalla suddetta normativa regolamentare regionale ricostruiti	
	quali anticipazioni sul fondo economale, di cui il titolare delle carte di credito	
	deve dar conto mensilmente al dirigente delegato (e cioè l'economo) che è te-	
	nuto a rendere conto nell'ambito del rendiconto economale. Detto meccanismo	
	sostanzialmente riprodurrebbe quello posto dalla normativa statale, per il quale	
	l'obbligo di rendiconto graverebbe sul dirigente delegato, e non anche sul tito-	
	lare delle carte di credito. Conclude pertanto per il difetto di giurisdizione della	
	Corte; in subordine, in accoglimento dell'opposizione, per il rigetto della do-	
	manda del Procuratore regionale.	
	Con memoria depositata il 17 aprile 2024 la Procura regionale ha con-	
	cluso per il rigetto. Nel merito ha dedotto per l'infondatezza dei motivi di op-	
	posizione e per la sussistenza dell'obbligo di resa di conto e della giurisdizione	
	della Corte. A tal riguardo deduce che: - il richiamo alla sentenza n. 30/2014	
	delle SS.RR. sarebbe inconferente, in quanto la stessa è relativa ai Presidenti	
	dei gruppi consiliari, titolari di prerogative peculiari, di ampia autonomia e di	
	8	

	compiti differenti rispetto ai componenti delle giunte regionali; - la “tipizza-	
	zione” degli agenti contabili affermata da tale sentenza non potrebbe essere	
	intesa come affermazione di un rigido <i>numerus clausus</i> , ed in ogni caso essa	
	ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto le disposizioni regionali hanno attri-	
	buito agli amministratori una funzione di maneggio di denaro per effetto	
	dell’assegnazione e della gestione della carta di credito, in linea con quanto	
	stabilisce l’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che intesta la qualifica di agente con-	
	tabile in capo a coloro che “hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito	
	di materia” (norma richiamata espressamente altresì dall’art. 2 del regolamento	
	regionale n. 7/2016); - la necessità di evitare duplicazioni di controlli, sempre	
	affermata dalla suddetta sentenza, potrebbe valere laddove una determinata ge-	
	stione delle spese sia già sottoposta al controllo della Corte dei conti, come	
	avviene per la verifica dei rendiconti dei singoli gruppi consiliari ad opera della	
	sezione regionale di controllo della Corte. Tale specifica forma di controllo	
	mancherebbe per le gestioni per cui è giudizio, e tale non potrebbe essere con-	
	siderato il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione, po-	
	sto che diversamente si giungerebbe alla paradossale conclusione che nessun	
	soggetto che maneggi denaro della Regione sia tenuto alla resa del conto giu-	
	diziale; - la giurisprudenza costituzionale successiva alla predetta sentenza	
	delle SS.RR. ha affermato la sottrazione all’obbligo di resa di conto dei Presi-	
	denti dei gruppi senza fare riferimento all’esistenza di figure di agenti contabili	
	rigidamente tipizzate, bensì richiamando il peculiare ruolo e la posizione dei	
	medesimi in seno alle assemblee legislative e il loro rilievo nell’esercizio di	
	attività munite di autonomia costituzionalmente rilevante; - la stessa giurispru-	
	denza costituzionale ha precisato che l’esenzione della giurisdizione contabile	
	9	

	per i consigli regionali costituisce una eccezione alla generale estensione della	
	prima, e dovrebbe trovare fondamento in norme costituzionali o di attuazione	
	statutaria, norme che nel caso di specie non esisterebbero; - l'art. 7, c. 3, del	
	d.m. del Ministero del Tesoro n. 701/1996 si limita a prevedere che per il diri-	
	gente generale ed il dirigente delegato (che operano con carta di credito o sup-	
	porti magnetici per pedaggi autostradali) sono emessi ordini di accreditamento	
	e che i titolari di contabilità speciali devono rendere il conto sulle aperture di	
	credito ai sensi degli art. 60 e 61 r.d. n. 2440/1923, disposizioni che fanno	
	riferimento alle eccezionali figure dei funzionari delegati, gli unici che, nel	
	panorama delle P.A., segnatamente dello Stato, devono solo rendicontare in	
	via amministrativa e la cui gestione è sottoposta ad altra verifica della Corte	
	dei conti, in sede di controllo (a partire da quello di cui al comma 3 dell'art. 60	
	r.d. n. 2440/1923 e di cui agli art. 330, 332 e segg. r.d. n. 827/1924, nonché di	
	cui agli art. 2 e segg. r.d. n. 1454/1933);- le disposizioni della l.r. n. 5/2008 -	
	che all'art. 24 ha demandato alla Giunta l'approvazione di un regolamento in	
	materia di gestione delle spese- e i successivi regolamenti n. 3/2012 e n.	
	7/2016, non giustificherebbero la lettura prospettata dall'opponente, posto che	
	diversamente le stesse disposizioni si porrebbero in insanabile contrasto con il	
	già sopramenzionato art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che costituisce norma di	
	principio in materia di contabilità pubblica e di coordinamento della finanza	
	pubblica, ascritta alla potestà legislativa statale e non modificabile dalla nor-	
	mativa regionale. Quest'ultima non potrebbe attribuire la responsabilità circa	
	la legittimità e la regolarità delle spese medesime all'economo, il quale non	
	gestisce in modo diretto le suddette spese e non ha un potere autorizzatorio	
	delle stesse. Pertanto, attribuire a questa figura l'obbligo <i>de quo</i> comporterebbe	
	10	

	l'esito paradossale di renderlo responsabile per spese che non ha né disposto	
	né autorizzato; - la prescrizione in materia non opererebbe in quanto il presente	
	giudizio attiene all'obbligo di resa del conto giudiziale, non già una pretesa	
	avente ad oggetto una richiesta di condanna. Solo nel giudizio di conto (ancora	
	da instaurarsi) opererebbe l'istituto dell'estinzione, il cui termine non decorre	
	in mancanza di rituale deposito del conto presso la Sezione.	
	Alla pubblica udienza del 7 maggio 2024, con ordinanza a verbale, in	
	apertura del dibattimento, è stato dichiarato ammissibile l'intervento regionale.	
	Il Pubblico ministero ha quindi ulteriormente illustrato la propria posizione e	
	insistito per il rigetto. La difesa dell'opponente si è soffermata sui motivi ad-	
	dotti e ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione. La difesa della Re-	
	gione Liguria ha ribadito che le norme regionali intestano l'obbligo del conto	
	giudiziale in capo all'eonomo e ha concluso per l'accoglimento dell'opposi-	
	zione. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere confermata l'ammissibilità del dispie-	
	gato intervento della Regione Liguria.	
	1.1. Osserva a tal fine il Collegio che, con specifico riferimento al giu-	
	dizio di responsabilità amministrativo-contabile, prima del d.lgs. n. 174 del	
	2016, in dottrina e in giurisprudenza è stata variamente scandagliata la que-	
	stione dell'intervento di terzi e dei limiti che esso incontra, con esiti peraltro	
	non univoci. Sul punto, il codice di giustizia contabile prevede ora espressa-	
	mente l'intervento adesivo dipendente del terzo per sostenere le ragioni del	
	pubblico ministero, con una disposizione (art. 85 c.g.c.) collocata nel Titolo III	
	11	

	della Parte II del Codice, che disciplina il rito ordinario dei giudizi di respon-	
	sabilità. Secondo il Requirente il suddetto art. 85 c.g.c., in forza del rinvio ope-	
	rato dall'art. 7 del Codice, troverebbe applicazione anche nel giudizio odierno.	
	Il Collegio ritiene non fondata la prospettazione dell'attore pubblico. A mente	
	del richiamato art. 7 c.g.c. <i>“Il processo contabile si svolge secondo le disposi-</i>	
	<i>zioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressa-</i>	
	<i>mente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugna-</i>	
	<i>zioni e ai riti speciali”</i> . Già a livello testuale risulta in modo chiaro che il Titolo	
	III del Codice non riguarda tutti i processi contabili, anche considerato che,	
	diversamente, non avrebbe senso il richiamo che l'art. 7 c.g.c. opera ai riti spe-	
	ciali. A ben vedere, pertanto, appare certo che il Titolo III della Parte II (e	
	dunque anche l'art. 85) riguardi solamente il giudizio di responsabilità secondo	
	il rito ordinario, come peraltro riconosciuto dalla Relazione illustrativa al de-	
	creto legislativo recante il codice di giustizia contabile. Per esplicita previsione	
	legislativa, tuttavia, le relative disposizioni, se non espressamente derogate, si	
	applicano, tra gli altri, ai riti speciali, ovvero al rito abbreviato (art. 130) al rito	
	monitorio (artt. 131 s.) e al rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzio-	
	natoria pecuniaria (artt. 133 ss.). I giudizi sui conti, di cui alla Parte III del	
	Codice, di contro, non sono testualmente coinvolti nel rinvio operato dal pre-	
	detto art. 7 c.g.c.. Sotto un profilo sistematico, tale conclusione risulta avvalo-	
	rata dalla circostanza che il legislatore, nei casi in cui ha ritenuto di estendere	
	disposizioni del rito ordinario di responsabilità ai giudizi sui conti, ha espres-	
	samente disposto in tal senso (cfr. art. 148, c. 1, c.g.c.). La presunzione dell'uso	
	preciso e consapevole da parte del legislatore delle espressioni contenute nelle	
	norme (argomento del c.d. legislatore consapevole: Cass., sez. un., n.	
	12	

	28575/2018, e già Corte cost., n. 440/1995) impedisce allora di dare al predetto	
	art. 7 del Codice l'interpretazione veicolata dal Requirente.	
	1.2. Accertato che il codice di giustizia contabile non contiene disposi-	
	zioni relative all'intervento di terzi nei giudizi di opposizione <i>ex art.</i> 142 c.g.c.,	
	ritiene il Collegio che debba trovare applicazione la disciplina dettata dal co-	
	dice di rito civile, in quanto espressione di principi generali (art. 7, c. 2, c.g.c.).	
	Ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c., ciascuno può intervenire in un processo tra	
	altre persone per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un	
	proprio interesse. Si tratta dell'intervento volontario del terzo estraneo al giu-	
	dizio, il quale, senza in alcun modo ampliare il <i>thema decidendum</i> e, dunque,	
	senza proporre domande ulteriori, manifesta l'interesse alla vittoria di una delle	
	parti in causa. Nel caso di specie, rilevato che la Regione Liguria ha dedotto il	
	proprio interesse ad intervenire nel giudizio (non già per sottrarsi alla giurisd-	
	zione contabile, quanto) in relazione alla tutela del proprio ordinamento di set-	
	tore, ritiene il Collegio che tale interesse sia concreto e meritevole di tutela,	
	anche considerato che l'intervento odierno non comporta alcun significativo	
	aggravio processuale per la parte pubblica. In conclusione, l'intervento della	
	Regione Liguria è ammissibile.	
	2. Ai fini della decisione di merito si impone la ricognizione del quadro	
	normativo, anche di rango costituzionale, all'interno del quale si colloca il giu-	
	dizio odierno.	
	2.1. Osserva a tal riguardo il Collegio che il giudizio per resa di conto	
	è strumentale al successivo giudizio di conto. Le pertinenti disposizioni legi-	
	slative danno contezza di siffatta natura. Invero, quando accoglie il ricorso per	
	resa di conto il giudice assegna al contabile un termine perentorio per la	
	13	

	presentazione del conto all'amministrazione. Decorso inutilmente il termine	
	fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediata-	
	mente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo	
	che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina, nei limiti edittali, l'im-	
	porto della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo (art. 141, commi 4-6,	
	c.g.c.). Il successivo deposito del conto presso la segreteria della Sezione segna	
	la costituzione in giudizio dell'agente contabile (art. 140, commi 1-3, c.g.c.). Il	
	conto viene quindi assegnato al magistrato relatore che, svolta l'istruttoria di	
	competenza, conclude per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in	
	pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma	
	di cui risulti debitore, ovvero per la declaratoria di irregolarità della gestione	
	(art. 145 c.g.c.).	
	2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che nella giurisprudenza co-	
	stituzionale è ripetuta l'affermazione che il giudizio di conto, posto a garanzia	
	della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, trova i propri re-	
	ferenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta ed ha carattere	
	indefettibile, per cui a nessun agente contabile che abbia comunque il maneg-	
	gio di denaro e di valori pubblici è consentito sottrarsi al dovere di rendere il	
	relativo conto (Corte cost., n. 1007/1988; n. 114/1975; n. 110/1970). In questa	
	prospettiva, la Corte delle leggi ha precisato che non è estesa alle Regioni la	
	deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, sus-	
	sistente per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001).	
	2.3. Risulta da quanto osservato che la figura fondamentale affinché	
	possa configurarsi il giudizio di conto è quella di agente contabile. La qualifica	
	di agente contabile discende dalla ricorrenza delle condizioni poste al riguardo	
	14	

	dalle leggi di contabilità pubblica, che individuano ambiti materiali afferenti	
	alla «giurisdizione e norme processuali» ascritti alla competenza legislativa	
	esclusiva dello Stato. Di conseguenza, è precluso al legislatore regionale inter-	
	venire sulla qualifica di agente contabile, potendo l'ente territoriale unica-	
	mente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione (Corte cost.,	
	n. 59/2024).	
	In generale, la nozione di agente contabile è posta dall'articolo 178 del	
	r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la	
	contabilità generale dello Stato) a mente del quale sono agenti contabili: a) gli	
	agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni orga-	
	niche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne	
	le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesoriери che ricevono	
	nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione ed eseguono i pagamenti	
	delle spese per conto dell'amministrazione; c) tutti coloro che, individualmente	
	ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono	
	consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impie-	
	gati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare	
	esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche	
	senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli	
	agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. Giusta	
	quanto prevede l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'ammi-	
	nistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) gli agenti	
	incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle	
	spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato di-	
	venta debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia,	
	15	

nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, sono sottoposti alla giurisdizione contabile. In forza dell'art. 44 del r.d. n. 1214/1934 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione (anche) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge (art. 137).

L'art. 103, c. 2, Cost., nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all'ampio ambito della “tutela del pubblico danaro” (Corte cost., n. 185/1982), ambito cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità amministrativa, quanto i giudizi di conto (Corte cost., n. 169/2018) ascritti alla giurisdizione del giudice contabile che, nelle materie *de quibus*, è tendenzialmente generale (Corte cost., n. 641/1987). Le disposizioni recate dalle norme di contabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema corte, è fondata sul presupposto essenziale del *maneggio* di denaro di pertinenza dell'ente pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass., ss.uu., n. 12367/2001). A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito

	che il significato del <i>maneggio</i> di denaro deve essere latamente inteso, sì da	
	ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative,	
	svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro	
	che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione	
	della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere	
	di disporre senza l'intervento di altro ufficio (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez.	
	Calabria, n. 176/2022). Detto altrimenti, il giudizio di conto ha come destina-	
	tari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì gli agenti che ri-	
	scuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte cost., n. 59/2024).	
	2.4. Con specifico riferimento all'assegnazione di carte di credito per	
	esigenze di servizio, l'art. 1, c. 47 ss., della legge n. 549/1995, nel prevedere	
	in generale l'uso di siffatti strumenti per l'esecuzione di spese, rimanda ad un	
	regolamento ministeriale per la specifica disciplina di tali strumenti di paga-	
	mento. Il d.m. Tesoro n. 701/1996 (Regolamento recante norme per la graduale	
	introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito	
	delle amministrazioni pubbliche), per quanto in questa sede rileva, stabilisce	
	(art. 7, commi 1-3) che a favore del dirigente generale o del dirigente delegato,	
	competente della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito, sono	
	emessi ordini di accreditamento, da estinguersi con quietanza di entrata di con-	
	tabilità speciale. Nei limiti degli accreditamenti concessi, sono emessi ordina-	
	tivi di pagamento a favore delle società emittenti le carte di credito. I titolari	
	delle contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle	
	aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del r.d. n. 2440/1923, nonché	
	dell'art. 9, commi 5 e 8, del d.P.R. n. 367/1994. Queste ultime disposizioni	
	disciplinano le spese e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzionari	
	17	

	delegati. Si tratta dei funzionari titolari di contabilità sulle aperture di credito	
	disposte dalle amministrazioni deleganti, da utilizzare per il pagamento di	
	spese pubbliche. Questi funzionari sono esentati dall'obbligo di rendere il	
	conto giudiziale e rendono i loro conti periodici alle amministrazioni da cui	
	rispettivamente dipendono (art. 610, c. 2, r.d. n. 827/1924).	
	3. Alla luce delle surriferite coordinate normative, il Collegio ritiene	
	sussistente la qualifica di agente contabile di diritto in capo all'assegnata-	
	rio/utilizzatore di carte di credito regionali. Si tratta, invero, di qualifica che	
	deriva dalla legislazione di contabilità pubblica, rispetto alla quale l'anagrafe	
	degli agenti contabili prevista dall'art. 138 c.g.c., avendo mero carattere rico-	
	gnitivo, risulta neutra.	
	3.1. La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n.	
	544) riconduce il rapporto riguardante l'utilizzo della carta di credito, con rife-	
	rimento alla relazione tra l'utilizzatore dello strumento di pagamento e l'im-	
	presa emittente del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile (art.	
	1704 c.c.) e, con riferimento alla relazione tra la banca emittente ed i terzi be-	
	neficiari dei pagamenti, alla fattispecie della <i>delegatio solvendi</i> , di cui all'art.	
	1269 c.c., che, com'è noto, ha una funzione immediatamente solutoria. Risulta	
	allora acclarato che, con il pagamento mediante carta di credito, l'assegnatario	
	dispone direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio e	
	vada pertanto qualificato, sulla scorta di quanto prima rilevato a proposito della	
	nozione di <i>maneggio</i> , quale agente contabile.	
	La circostanza che l'utilizzazione del denaro pubblico avviene diretta-	
	mente senza la mediazione di altro ufficio (c.d. ordinatore di spesa) risulta av-	
	valorata anche dalla disciplina interna del rapporto gestorio. Invero, ai sensi	
	18	

	dell'art. 22, c. 7, del regolamento regionale Liguria n. 7/2016, nel caso di uso	
	improprio o di spese non regolarmente giustificate da parte degli Amministra-	
	tori, il dirigente competente richiede il rimborso di tali spese; se detto rimborso	
	non avviene entro 60 giorni mediante versamento sul conto di tesoreria regio-	
	nale, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli	
	emolumenti spettanti al titolare della carta di credito. La disciplina regolamen-	
	tare regionale, nel contemplare il rimborso e, in difetto, il successivo recupero	
	delle spese indebite, conferma pertanto che il pagamento mediante carta di cre-	
	dito ha immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe alcun senso prevedere	
	il recupero di pagamenti che in ipotesi non fossero stati già eseguiti prima dei	
	procedimenti amministrativi di controllo e ordinazione.	
	3.2. La configurabilità della qualità di agente contabile in capo all'am-	
	ministratore assegnatario della carta di credito risulta confermata anche in base	
	alla disciplina valevole per i funzionari delegati.	
	Come prima osservato, i funzionari delegati, esonerati dall'obbligo di	
	rendere il conto giudiziale, sono titolari di una contabilità specifica su aperture	
	di credito. Ora, nel caso di specie difettano in radice l'apertura di credito e la	
	correlata contabilità specifica a favore degli amministratori assegnatari di carta	
	di credito. Le carte di credito, infatti, sono collegate al conto corrente intestato	
	all'economo (art. 23, c. 3, reg.r. Liguria n. 7/2016). Inoltre, è l'economo regio-	
	nale il titolare delle anticipazioni di credito finalizzate al loro utilizzo (art. 7,	
	c. 1, lett. k, reg.r. Liguria n. 7/2016), tanto che il procedimento amministrativo	
	relativo alle spese in questione si conclude con la sistemazione contabile	
	dell'utilizzo della predetta anticipazione (art. 25, c. 7, reg.r. Liguria n. 7/2016).	
	3.3. La conclusione cui si è pervenuti risulta ulteriormente avvalorata	
	19	

dalle disposizioni giuscontabili in tema di conti giudiziali concernenti gestioni principali e gestioni secondarie.

In materia vige il principio di unicità del conto, fatta eccezione le ipotesi in cui la legge o "*disposizioni organiche*" dell'ente prevedano una pluralità di agenti e dunque la presentazione di conti distinti (Sez. Calabria, n. 70/2022). Ritiene il Collegio che tale situazione sia integrata nel caso per cui è giudizio, alla luce della disciplina, anche regionale, in materia, alla cui stregua risultano enucleabili compiti di rendicontazione intestati tanto all'economo regionale quanto, per i profili in esame, agli utilizzatori della carta di credito regionale. Come prima rilevato, invero, appare indubbio che, alla luce della nozione di agente contabile recata dalle leggi statali di contabilità pubblica, l'utilizzatore della carta di credito vada qualificato quale agente contabile. Ed in questa prospettiva si colloca appieno la previsione di cui all'art. 6, c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 (ripresa dall'art. 22, c. 4, del reg.r. Liguria n. 7/2016) a mente della quale il titolare della carta "è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile". Peraltro, compiti di rendicontazione sono assegnati anche all'economo dalle disposizioni organiche della Regione Liguria (artt. 17 ss. reg.r. Liguria n. 7/2016), ad ulteriore conferma del carattere *duale* delle gestioni in esame.

3.4. Si è prima posto in risalto che il giudizio di conto presenta carattere indefettibile e che per gli organi delle Regioni non opera la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, prevista per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001). La sottrazione degli amministratori regionali assegnatari di carta di credito all'obbligo di rendere il conto giudiziale non può avvenire neppure richiamando la disciplina valevole per i

presidenti dei gruppi consiliari. L'esonero di questi ultimi dal giudizio di conto è infatti dipeso essenzialmente dalla constatazione che l'eventuale "*attività materiale di maneggio del denaro costituisce, ... in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario*" (Corte cost., n. 107/2015). Rispetto agli organi politici che, invece, abbiano il predetto *maneggio* di denaro pubblico, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri, il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regolamentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n. 109/2014; Sez. II, n. 463/2013). In senso contrario non appare conferente l'argomento per cui ammettendo il giudizio di conto si avrebbe una "duplicazione" dei controlli della Corte sulle gestioni in esame, stante la previsione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali (*ex art. 5, c. 1, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*). A tal riguardo, infatti, deve considerarsi che il giudizio di parificazione del rendiconto regionale abbraccia l'intera gestione della Regione e pertanto non presenta il carattere di controllo specifico proprio del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (di cui all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), carattere che concorre, sotto un profilo sistematico, ad escludere la giurisdizione di conto nei confronti dei suddetti presidenti dei gruppi consiliari (Corte cost., n.107/2015).

4. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente,

	osserva il Collegio che la disciplina legislativa configura un sistema articolato	
	su diversi livelli. La giurisprudenza contabile (Sez. Basilicata, n. 82/2006; Sez.	
	Campania, n. 113/2005; Sez. Riunite n. 720/1991) ha infatti puntualizzato che	
	<i>in subiecta materia</i> confluiscono fondamentalmente due azioni: una volta ad	
	ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo del	
	conto di cui non abbia ottenuto il discarico; l'altra diretta alla formazione ed al	
	deposito del conto. Soltanto con la prima azione si fa valere un diritto di credito	
	della P.A., azione che (secondo quanto ora previsto dall'art. 150, c. 1, del c.g.c.	
	e già dall'art. 2 l. 20/1994) si estingue con il decorso del termine quinquennale	
	decorrente dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che,	
	nel caso per cui è giudizio, difetta in radice.	
	5. Alla luce delle considerazioni sviluppate, l'opposizione deve in de-	
	finitiva essere rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'op-	
	ponente e saranno liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c. Non vi è luogo a	
	pronuncia sulle spese per l'interveniente Regione, parte soltanto in senso for-	
	male.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.	
	Pone a carico dell'opponente le spese di giustizia, che saranno liquidate	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del
	con nota della Segreteria a margine della presente sentenza.	D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 460,31 (euro Quattrocentosessanta/31).
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	Genova, 21 giugno 2024
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024	per Il Direttore della Segreteria Il Funzionario Amm.vo (Dott. Luca Ughetti)
	L'Estensore	F.to digitalmente
	Il Presidente	
	Antonino Grasso	Emma Rosati
	22	

[illegible][illegible][illegible]